



STATUTO ASSOCIATIVO

TITOLO 1° - *Natura, Scopi e Finalità*

ART. - 1 -

È costituita, ai sensi dell'art.36 e ss del libro primo del codice civile e in applicazione dei disposti di cui ai Decreti Legislativi 36/2021 e 39/2021, una Associazione Sportiva Dilettantistica che assume la denominazione di **"Associazione Sportiva Dilettantistica Happy Rock & Swing"** che potrà assumere l'acronimo di **"A.S.D. Happy Rock & Swing"**. La sede viene costituita in Cesena nella Via Taro numero civico 100 cap 47522, la modifica della sede nel medesimo Comune di Cesena non costituisce modifica statutaria ma solo comunicazione agli organi competenti.

ART. - 2 -

L'Associazione Sportiva Dilettantistica **Happy Rock & Swing** è una associazione libera e apolitica, senza fini di lucro, costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere, in Italia e all'estero, lo sviluppo e la diffusione della pratica delle discipline sportive dilettantistiche, incluse nell'elenco allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni nonché ogni altra forma di sport come riconosciuta dall'art. 33 della Costituzione, e attività ricreativa a questa connesse, creando nel contempo una struttura, anche logistica, atta a consentire, a quanti vi aderiscono, un processo di maturazione e apprendimento atletico - sportivo rapido ed equilibrato. Nell'assenza di lucro è pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, ai soci, agli associati, ai lavoratori, ai collaboratori e ai componenti degli organi sociali, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D. Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

La associazione Sportiva Dilettantistica, in ossequio al disposto di cui all'art 10 del DL 36/2021 esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica, della formazione e della didattica ad essa connessa e, pertanto, si obbliga, nel rispetto delle norme regolamentari e legislative del CONI e di Sport e Salute S.p.a., ad uniformarsi alle direttive e/o regolamenti emanate dalle FSN ed EPS in tema di affiliazioni, tesseramento, regolamento sportivo, regolamento disciplinare e/o quant'altro necessario per soddisfare il vincolo di affiliazione e associativo. L'associazione procederà a costituirsi e registrarsi nel registro di cui al D.L. 39/2021 e successive integrazioni e modifiche, nonché ad adeguarsi a tutte le disposizioni normative che determinano, e/o determineranno, il riconoscimento quale associazione sportiva dilettantistica.

La Associazione si obbliga, oltremodo, ad adottare il Regolamento di disciplina delle FSN ed EPS cui è affiliata e al rispetto delle decisioni, sentenze, provvedimenti disciplinari, lodi emessi dagli Organi di Giustizia e/o disciplina.

Inoltre, la associazione si impegna a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI, di Sport e Salute S.p.a. e/o dalle Federazioni sportive, cui la medesima associazione risulti affiliata, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.L. 39/2021.

Essa, solo nei confronti dei propri associati, iscritti, tesserati e partecipanti e senza finalità speculative, esercita:

a) in via stabile e principale la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica dello sport e delle discipline riconosciute dal C.O.N.I., da Sport e Salute S.p.a. e riconosciute dal nostro ordinamento;

In via stabile e principale, l'Associazione si occuperà:

b) della pratica della attività sportiva dilettantistica sia a livello formativo, amatoriale non agonistico che agonistico in tutte le forme e in tutte le discipline e più nello specifico, ma non esaustivo, delle discipline di danza (danza jazz: rock'n roll, rock acrobatico, boogie woogie, swing dance, lindy hop,

balboa, collegiate shag, authentic jazz, blues, jive swing, mixing blues, combinata, show coppie e formazioni), danze coreografiche (danze etniche, danze popolari e di carattere: tap dance, twist, charleston, belly dance e danze tradizionali varie), danze accademiche (danza moderna, danza contemporanea, danza classica), danze coreografiche (danze freestyle: synchro dance, choreographic dance, show dance, disco dance), street dance (urban dance: hip hop, break dance, electric boogie, funk, hype, contaminazioni e stili derivati), danze caribiche (salsa, mambo, merengue, bachata, combinata, rueda), danze argentine (tango, vals, milonga, hustle, show coppie e formazioni), danze internazionali (danze standard e danze latine: valzer inglese, tango, valzer viennese, slow foxtrot, quick step, samba, cha cha cha, rumba, paso doble, jive, show coppie e formazioni), danze nazionali (liscio unificato e sala: mazurka, valzer viennese, polka, valzer lento, tango, foxtrot, combinata, show e coppie e formazioni), attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, ginnastica per tutti, ginnastica acrobatica, trampolino elastico e di tutte le attività sportive riconosciute dal CONI.

- c) della preparazione tecnica di competitori;
- d) della gestione di eventi quali competizioni, manifestazioni, festival, ed ogni altra attività promozionale;
- e) dello sviluppo tecnologico, artistico, manageriale dello sport;
- f) della collaborazione con enti pubblici e privati per la promozione e la valorizzazione della attività sportiva dilettantistica;
- g) della promozione associativa con altri sodalizi associativi;
- h) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione sportiva e quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in esecuzione delle volontà espresse dall'Assemblea degli Associati;

Inoltre l'associazione propone la gestione tecnica e amministrativa, in via strettamente strumentale e non principale, di impianti ed attività ricreative, sportive, formative e culturali in favore dei propri associati per lo svolgimento delle varie attività sportive.

ART. - 3 -

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto. La loro individuazione, di cui al successivo elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è operata da parte del Consiglio Direttivo:

- a) possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- b) stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
- c) richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive;
- d) organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- e) accettare, in via meramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi;
- f) partecipare a campionati nell'ambito dell'attività promossa dagli OO.SS. preposti in genere;
- g) organizzare e partecipare con i propri associati e tesserati a tornei, campi estivi ed invernali, centri di formazione sportivi.
- h) attivare forme di convenzione con Ditte fornitrici di Attrezzatura Sportiva in genere ed in particolar modo per tutta l'attrezzatura occorrente all'esercizio dello sport al fine di ottenere migliori condizioni di vendita e/o noleggio;
- i) organizzare iniziative, servizi, attività turistiche e ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo degli associati, collaborando con Enti ed Associazioni con stesse finalità sociali;

- 
- j) Organizzare nell'ambito della propria sede ed attività, ed esclusivamente per i propri associati, servizi di somministrazione di pasti e di bevande, curandone direttamente o indirettamente la gestione.
- k) svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale come la gestione di punti ristoro e di vendita di attrezzature sportive.
- l) Inoltre, la Associazione, potrà compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e gestionale ivi comprese le operazioni finanziarie, l'assunzione di mutui passivi, la concessione di fidejussioni ed avalli, anche a favore di terzi, la concessione di ipoteche e ogni operazione si possa ritenere utile, necessaria o pertinente alla realizzazione dell'oggetto sociale.

TITOLO 2° - Associati

ART. - 4 -

Assumono la qualità di associati le persone fisiche che condividono le finalità istituzionali dell'Associazione e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono essere associati tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e versino anticipatamente la quota associativa.

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii..

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

ART. - 5 -

Per essere ammessi alla qualifica di Socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

1. Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza;
2. Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. La sottoscrizione della domanda del minore assume la valenza di autorizzazione al tesseramento presso l'EPS o FSN di riferimento e dell'obbligo al pagamento delle quote di cui al comma 1 e 3 dell'art. 148 del TUIR

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato alla qualifica di associato. E' facoltà del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, non ratificare tale ammissione; contro il provvedimento del Consiglio è possibile proporre reclamo alla Assemblea degli associati entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione.

Una volta versata la quota associativa, la qualifica di socio dà diritto:

- a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e i locali in cui si svolge l'attività sociale;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. I soli soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, dell'elettorato attivo, anche per le delibere di carattere economico, e di quello passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al solo socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al presente statuto.

Le modalità e le condizioni di partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dalle disposizioni e dai regolamenti emanati dal Consiglio direttivo.

Gli associati sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale;

- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione.

Alla Associazione possono aderire affiliati, iscritti e partecipanti ai sensi dell'art. 148 del DPR 917/86 che, dietro loro richiesta, possono partecipare, esclusivamente alle attività istituzionali promosse dalla associazione medesima. Agli affiliati, iscritti e partecipanti non sono applicabili le norme statutarie riferite alla sola categoria degli associati.

ART. - 6 -

La quota associativa è intrasmissibile. Fanno eccezione i trasferimenti *mortis causa*.

ART. - 7 -

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

– Recesso.

Il socio è libero di recedere dall'Associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo. Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale. Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall'Assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.

– Esclusione

L'esclusione avviene in automatico quanto il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa entro i termini della scadenza della stessa così come definito dal Consiglio Direttivo, oppure quando sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente Statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Negli ultimi due casi l'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all'associato tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione. Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'Assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

L'associato può sempre recedere dall'associazione, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. Gli associati radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota associativa. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea degli associati.

TITOLO 3° - Organi dell'Associazione

ART. - 8 -

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

ART. - 9 -

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato ha diritto a un voto.

ART. - 10 -

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede legale e ove si svolge l'attività dell'associazione almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a

distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Al fine di garantire la massima partecipazione la convocazione potrà essere anche comunicata via mail, sms, fax o con ogni altro mezzo idoneo, la stessa potrà essere esposta in tutti i luoghi ove si svolge la vita associativa e pubblicata sul sito web dell'associazione.

Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

ART. - 11 -

Le assemblee degli associati possono essere ordinarie e straordinarie. Gli associati minorenni vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la responsabilità genitoriale che ha sottoscritto la domanda di socio del minore. Non è consentito potere di Delega.

ART. - 12 -

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) approva il bilancio o il rendiconto economico-finanziario e il bilancio previsionale;
- d) approva eventuali Regolamenti;
- e) delibera in merito al rigetto e all'esclusione dei soci;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo

ART. - 13 -

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- b) su richiesta motivata di almeno 1/5 degli associati
- c) per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori
- d) L'Assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. - 14 -

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati. E' possibile tenere le riunioni della Assemblea su piattaforme condivise a distanza a condizione che vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti e che venga garantita la possibilità di intervento e di trasparenza nelle votazioni.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

ART. - 15 -

Le delibere delle assemblee per le modifiche statutarie, sono valide a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei soci presenti. Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione della Associazione è necessaria la presenza di almeno il 50% degli associati e il voto favorevole dei 3/5 presenti.

ART. - 16 -

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dovranno essere riportate sull'apposito libro dei verbali, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

ART. - 17 -

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri tra i quali il Presidente e il Vicepresidente dell'associazione. In ossequio al disposto di cui all'articolo 11 del DL 36/2021 è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e da Sport e Salute S.p.a.

Art. - 18 -

Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, il vicepresidente e il segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dalla Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive, senza alcun giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto. Il consiglio procederà (chiamata del primo dei non eletti o, in caso di impossibilità per cooptazione) alla nomina del nuovo consigliere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, email, sms o con ogni altro mezzo idoneo da recapitare almeno otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

ART. - 19 -

Il Consiglio Direttivo, nell'espletamento della propria opera può compiere qualsiasi attività mobiliare e immobiliare, ed in particolare deve:

1. redigere i programmi di attività sociale previsti sullo statuto;
2. curare la esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
3. redigere i bilanci;
4. compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;
5. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
6. formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
7. deliberare l'ammissione, la sospensione degli associati all'attività dell'associazione;
8. proporre, per l'approvazione assembleare le quote associative per l'anno sociale.

ART. - 20 -

Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile

ART. - 21 -

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo sulle mansioni che gli competono con l'esclusione dei poteri di straordinaria amministrazione.

ART. - 22 -

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la tenuta del libro degli associati, tiene aggiornato il protocollo cura la contabilità della associazione, provvede alla iscrizione e alla tenuta dei registri contabili.

ART. - 23 -

I titolari degli Organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della Associazione comporta la decadenza di tutti gli Organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.7.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

ART. - 24 -

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

TITOLO 4° - Patrimonio e risorse

ART. - 25 -

Le entrate dell'associazione sono rappresentate:

- a) dai proventi delle quote associative e delle eventuali "somme aggiuntive";
- b) dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
- c) da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e associati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale

ART. - 26 -

L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente, tra gli associati o soci, lavoratori, collaboratori e componenti degli organi sociali e dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità istituzioni e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali compensi agli amministratori potranno essere erogati solo se previsti da una disposizione di legge.

ART. - 27 -

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di patrimonio, ovvero capitale, ovvero Fondi e riserve Comuni sia direttamente che indirettamente tra gli associati o soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto salvo che la distribuzione non sia imposta per effetto esclusivo di disposizioni di legge.

TITOLO 5° - Disposizioni finali

ART. - 28 -

L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico - finanziario sono fissati rispettivamente al 1° settembre al 31° agosto di ogni anno.

ART. - 29 -

Lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti. Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il consiglio direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno alla liquidazione dell'associazione.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

ART. - 30 -

Le vertenze, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transazione a mezzo di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti e il terzo dai due così eletti o, in difetto di accordo, dal presidente del tribunale di competenza rispetto alla sede legale dell'associazione.

ART. - 31 -

La Associazione potrà avvalersi di lavoratori e di volontari. I rapporti di lavoro saranno disciplinati secondo le disposizioni ordinarie o secondo i dettati di cui agli artt. 25 e ss del DL36/2021. Le prestazioni sportive del volontario sono gratuite e potranno essere rimborsate, esclusivamente, dei rimborsi spesa giustificati secondo le norme tributarie generali o secondo le previsioni di cui al DL36/2021.

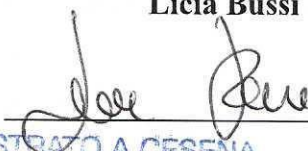
ART. - 32 -

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

La Presidente dell'Associazione
Tiziana Comandini

La Segretaria
Licia Bussi





ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA
II. 13 DIC. 2023 AL N. 1462 MOD. 3
IL DIRETTORE 